

**PROGETTO DI SVILUPPO CAMPO VEGA B  
CONCESSIONE DI COLTIVAZIONE C.C6.EO – CANALE DI SICILIA  
COMPLESSO PRODUTTIVO PIATTAFORME VEGA A E VEGA B**

**DOCUMENTAZIONE TECNICA ALLEGATA ALLA DOMANDA DI AUTORIZZAZIONE  
INTEGRATA AMBIENTALE**

**ALLEGATO A.24  
“RELAZIONE SUI VINCOLI TERRITORIALI, URBANISTICI ED AMBIENTALI”**



**INDICE**

	<u>Pagina</u>
<b>ELENCO DELLE FIGURE NEL TESTO</b>	<b>II</b>
<b>ELENCO DELLE FIGURE ALLEGATE</b>	<b>II</b>
<b>1 INTRODUZIONE</b>	<b>1</b>
<b>2 REGIME GIURIDICO DELL'AREA DI STUDIO</b>	<b>2</b>
2.1 CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO DEL MARE	2
2.2 DECRETO LEGISLATIVO 29 GIUGNO 2010, NO. 128	4
2.3 CONVENZIONE DI ESPOO	5
<b>3 REGIME VINCOLISTICO ED AREE PROTETTE</b>	<b>7</b>
3.1 AREE MARINE PROTETTE	7
3.2 CONVENZIONE DI BARCELLONA	9
3.3 SITI NATURA 2000 E IBA	11
3.4 AREE MARINE DI TUTELA O VINCOLO	11
3.4.1 Zone di Tutela Biologica Marina	11
3.4.2 Zone Interdette alla Pesca e alla Navigazione ed Ancoraggio	12
3.4.3 Zone e Siti di Interesse Storico e Archeologico	13
3.5 AREE SOTTOPOSTE A RESTRIZIONI DI NATURA MILITARE	14
<b>RIFERIMENTI</b>	

## ELENCO DELLE FIGURE NEL TESTO

<b><u>Figura No.</u></b>	<b><u>Pagina</u></b>
Figura 2.a: Acque Territoriali Italiane	2
Figura 2.b: Piattaforma Continentale Italiana	3
Figura 1.2.c: Mappa delle Zone Marine aperte alla Prospezione, Ricerca e Coltivazione di Idrocarburi Liquidi e Gassosi e delle Aree Vietate	5
Figura 2.3.a: Aree Marine Protette Istituite	7
Figura 3.3.b: Aree Marine Protette di Prossima Istituzione	8
Figura 3.c: Aree Marine di Reperimento	8
Figura 3.d: Aree Candidate per la Creazione di Nuove ASPIM (United Nations Environment Programme - Mediterranean Action Plan, 2011b)	11
Figura 3.e: Zone di Tutela Biologica Stretto di Sicilia	12
Figura 3.f: Relitti di Interesse Storico – Zone Regolamentate	13

## ELENCO DELLE FIGURE ALLEGATE

- Figura 3.1: Aree Naturali Protette, Siti Natura 2000 e IBA  
Figura 3.2: Aree Sottoposte a Vincoli di Natura Militare

## 1 INTRODUZIONE


La presente relazione illustra il Regime Giuridico dell'Area di Studio e analizza tutti gli aspetti inerenti il Regime Vincolistico e l'eventuale presenza di Aree Protette.

Il presente allegato è strutturato come segue:

- Capitolo 2: definizione del regime giuridico dell'area di studio:
  - Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare,
  - Decreto Legislativo 29 Giugno 2010, No. 128,
  - Convenzione di Espoo;
- Capitolo 3: definizione del regime vincolistico ed aree protette:
  - Aree Marine Protette,
  - Convenzione di Barcellona (ASPIM),
  - Siti Natura 2000 e IBA,
  - Aree Marine di Tutela o Vincolo, con particolare riferimento a:
    - Zone di Tutela Biologica Marina,
    - Zone Interdette alla Pesca e alla Navigazione ed Ancoraggio,
    - Zone e Siti di Interesse Storico e Archeologico,
  - Aree Sottoposte a Restrizioni di Natura Militare.

## 2 REGIME GIURIDICO DELL'AREA DI STUDIO

La piattaforma Vega A è localizzata all'interno delle acque territoriali italiane (Figura 2.a).



**Figura 2.a: Acque Territoriali Italiane**

Nei paragrafi seguenti si riporta una'analisi dei principali riferimenti normativi al fine di fornire un quadro del regime giuridico con particolare riferimento a:


- Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare, che definisce il regime giuridico del tratto di mare interessato dalla piattaforma;
- Decreto Legislativo 29 Giugno 2010, No. 128 "Modifiche ed integrazioni al decreto legislativo 3 Aprile 2006, No. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 Giugno 2009, No. 69";
- Convenzione di Espoo, sulla valutazione dell'influenza ambientale in un contesto transfrontaliero.

### 2.1 CONVENZIONE DELLE NAZIONI UNITE SUL DIRITTO DEL MARE

Il diritto internazionale marittimo è delineato dalla Convenzione delle Nazioni Unite sul Diritto del Mare (UNCLOS – United Nations Convention on the Law of the Sea) firmata a Montego Bay il 10 Dicembre 1982 e ratificata dall'Italia con Legge 2 Dicembre 1994, No. 689 (in vigore dal 20 Dicembre 1994).

La Convenzione di UNCLOS ha, tra gli altri, lo scopo di proteggere e preservare l'ambiente marino oltre che conservare e gestire le risorse marine viventi e, in particolare all'art. 194, comma 5, inserisce tra le misure di tutela la protezione degli ecosistemi rari o dedicati e gli habitat di specie in diminuzione o in via di estinzione.

Il tratto di mare ed il relativo fondale interessato dalla Piattaforma Vega A **ricade all'interno del mare territoriale** (si veda la Figura di seguito nel testo), su cui, in base all'Art. 2, lo Stato costiero esercita diritti sovrani.



**Figura 2.b: Piattaforma Continentale Italiana**

Come stabilito dall'art. 21 lo Stato costiero può emanare leggi e regolamenti, conformemente alle disposizioni della Convenzione UNCLOS e ad altre norme del diritto internazionale, relativamente al passaggio inoffensivo attraverso il proprio mare territoriale, in merito a tutte o a una qualsiasi delle seguenti materie:

- sicurezza della navigazione e regolamentazione del traffico marittimo;
- protezione delle attrezzature e dei sistemi di ausilio alla navigazione e di altre attrezzature e installazioni;

- protezione di cavi e condotte;
- conservazione delle risorse biologiche del mare;
- prevenzione delle violazioni delle leggi e dei regolamenti dello Stato costiero relativi alla pesca;
- preservazione dell'ambiente dello Stato costiero e prevenzione, riduzione e controllo del suo inquinamento;
- ricerca scientifica marina e rilievi idrografici;
- prevenzione di violazioni delle leggi e regolamenti doganali, fiscali, sanitari o di immigrazione dello Stato costiero.


## 2.2 DECRETO LEGISLATIVO 29 GIUGNO 2010, NO. 128

Il Decreto Legislativo 29 Giugno 2010, No. 128 “Modifiche ed integrazioni al Decreto Legislativo 3 Aprile 2006, No. 152, recante norme in materia ambientale, a norma dell'articolo 12 della legge 18 Giugno 2009, No. 69” interviene sulla Parte I (disposizioni generali), nonché sulle Parti II (VIA, VAS, IPPC) e V (Aria) del D. Lgs 3 Aprile 2006, No. 152 “Norme in materia ambientale”, modificando le procedure per la valutazione di impatto ambientale e per la valutazione ambientale strategica, e dettando nuove disposizioni in materia di inquinamento atmosferico.

Con particolare riferimento alle attività in oggetto, si evidenzia che l'Articolo 2, comma 3, lett. h) aggiunge il seguente comma 17 all'Articolo 6 del D.Lgs No. 3 Aprile 2006, No. 152:

“17. Ai fini di tutela dell'ambiente e dell'ecosistema, **all'interno del perimetro delle aree marine e costiere a qualsiasi titolo protette per scopi di tutela ambientale, in virtù di leggi nazionali, regionali o in attuazione di atti e convenzioni internazionali sono vietate le attività di ricerca, di prospezione nonché di coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi in mare**, di cui agli articoli 4, 6 e 9 della Legge 9 Gennaio 1991, No. 9. **Il divieto è altresì stabilito nelle zone di mare poste entro dodici miglia marine dal perimetro esterno delle suddette aree marine e costiere protette, oltre che per i soli idrocarburi liquidi nella fascia marina compresa entro cinque miglia dalle linee di base delle acque territoriali lungo l'intero perimetro costiero nazionale.** Al di fuori delle medesime aree, le predette attività sono autorizzate previa sottoposizione alla procedura di valutazione di impatto ambientale di cui agli articoli 21 e seguenti del presente decreto, sentito il parere degli enti locali posti in un raggio di dodici miglia dalle aree marine e costiere interessate dalle attività di cui al primo periodo. Le disposizioni di cui al presente comma si applicano ai procedimenti autorizzatori in corso alla data di entrata in vigore del presente comma. Resta ferma l'efficacia dei titoli abilitativi già rilasciati alla stessa data. Dall'entrata in vigore delle disposizioni di cui al presente comma e' abrogato il comma 81 dell'articolo 1 della Legge 23 Agosto 2004, No. 239”.

Nella figura seguente è riportato un estratto, per l'area di interesse, della “Mappa delle Zone Marine aperte alla Prospezione, Ricerca e Coltivazione di Idrocarburi Liquidi e Gassosi e delle Aree Vietate” (UNMIG, 2011a), nella quale sono perimetrati i limiti imposti dal D.Lgs No. 128/2010.



**Figura 1.2.c: Mappa delle Zone Marine aperte alla Prospezione, Ricerca e Coltivazione di Idrocarburi Liquidi e Gassosi e delle Aree Vietate**

L'area di localizzazione della piattaforma Vega A non interessa aree sottoposte a divieto, essendo localizzata oltre il limite delle 5mn e delle 12 mn dalle aree protette presenti nell'area come specificato nel dettaglio nel Capitolo successivo e riportato in Figura 3.1 allegata.

Si evidenzia inoltre che la piattaforma ai sensi del D.Lgs No. 128/10 non è soggetta alle disposizioni del sopra citato comma in quanto già in possesso dei titoli abilitativi alla data di entrata in vigore del Decreto.

### 2.3 CONVENZIONE DI ESPOO

La **convenzione sulla valutazione dell'influenza ambientale in un contesto transfrontaliero**, firmata ad Espoo il 25 Febbraio 1991 e ratificata dall'Italia con Legge No. 640 del 3 Novembre 1994, è entrata in vigore il 10 Settembre 1997. Tale documento si prefigge di rispondere alla necessità di limitare gli impatti ambientali di alcuni settori di attività con particolare riferimento ai contesti transfrontalieri, ovvero per quei progetti i cui effetti in un'area sotto la giurisdizione di una Parte o Stato siano riconducibili ad attività localizzate interamente o parzialmente in una area sotto la giurisdizione di un'altra Parte o Stato.

**La convenzione di Espoo è stata firmata dalla Repubblica di Malta in data 20 Ottobre 2010 ed è entrata in vigore in data 18 Gennaio 2011.**

**La piattaforma Vega A è situata a circa 32 mn (circa 59 km) dalle coste maltesi e quindi a circa 20 mn dal limite delle 12 mn delle acque territoriali maltesi**

### 3 REGIME VINCOLISTICO ED AREE PROTETTE

Nel presente capitolo sono analizzati:

- Aree Marine Protette,
- Convenzione di Barcellona (ASPIM),
- Siti Natura 2000 e IBA,
- Aree Marine di Tutela o Vincolo, con particolare riferimento a:
  - Zone di Tutela Biologica Marina,
  - Zone Interdette alla Pesca e alla Navigazione ed Ancoraggio,
  - Zone e Siti di Interesse Storico e Archeologico,
- Aree Sottoposte a Restrizioni di Natura Militare.

#### 3.1 AREE MARINE PROTETTE

Nella Figura seguente sono individuate le Aree Marine Protette Istituite a scala dell'Italia Meridionale (Sito web: [www.minambiente.it](http://www.minambiente.it)).



**Figura 2.3.a: Aree Marine Protette Istituite**

Nella Figura seguente sono riportate le Aree Marine Protette di Prossima Istituzione, ossia le Aree di Reperimento per le quali è in corso l'iter istruttorio. Tale iter è previsto per le aree comprese nell'elenco delle 49 "Aree di reperimento" indicate dalle Leggi No. 979/82 (Art. 31) e No. 394/91 (Art. 36). In Figura sono rappresentate le aree marine protette di prossima istituzione, qualunque sia lo stato di avanzamento del previsto iter amministrativo. (Sito web: [www.minambiente.it](http://www.minambiente.it)).



**Figura 3.3.b: Aree Marine Protette di Prossima Istituzione**

Nella Figura seguente sono riportate le rimanenti Aree Marine di Reperimento, indicate dalla legge come meritevoli di tutela ma per le quali non è ancora iniziato alcun iter amministrativo per l'istituzione (Sito web: [www.minambiente.it](http://www.minambiente.it)).



**Figura 3.c: Aree Marine di Reperimento**

Come mostrato nelle figure sopra riportate **le aree protette istituite, in corso di istituzione e di reperimento sono tutte ubicate a considerevole distanza dall'area di localizzazione della piattaforma Vega A.** In particolare:

- l'Area Marina Protetta più vicina, l'AMP "Plemmirio" è ubicata a oltre 80 km (pari a circa 43 mn) di distanza;
- l'Area Marina Protetta in corso di istituzione più prossima, la futura AMP "Pantani di Vindicari" è ubicata a oltre 50 km (pari a circa 27 mn) di distanza;
- l'Area Marina di Reperimento (individuata dalla Legge 394/91) più vicina è costituita da "Capo Passero", ubicata in Provincia di Siracusa ad una distanza dalle aree di progetto di circa 50 km (pari a circa 27 mn).

In considerazione di quanto sopra esposto non si rilevano elementi di contrasto con la normativa vigente in tema di aree protette.

### 3.2 CONVENZIONE DI BARCELLONA

La protezione del Mare Mediterraneo contro l'inquinamento è sancita dalla Convenzione di Barcellona, adottata il 16 Febbraio 1976 ed entrata in vigore il 12 Febbraio del 1978 il cui scopo è stato quello di formalizzare il quadro legislativo del Piano di Azione per il Mediterraneo (MAP - Fase I) stipulato a Barcellona nel 1975 e che divenne il primo piano riconosciuto come Programma dei Mari regionali sotto l'egida dell'UNEP (Programma per l'Ambiente delle Nazioni Unite). Tale Piano aveva inizialmente come obiettivi principali l'assistenza agli Stati del Mediterraneo limitatamente alle attività di controllo dell'inquinamento marino, all'attuazione di politiche ambientali, al miglioramento della capacità dei governi, nell'identificare modelli di sviluppo alternativi e ottimizzare le scelte per lo stanziamento delle risorse.

Successivamente la Convenzione, a cui attualmente hanno aderito tutti i 21 Stati del Mediterraneo e l'Unione Europea, è stata modificata durante la conferenza intergovernativa tenutasi a Barcellona il 10 Giugno 1995 e resa pubblica come "*Convenzione per la protezione dell'ambiente marino e della regione costiera del Mediterraneo*", MAP - Fase II (entrata in vigore il 9 Luglio 2004). L'obiettivo di tale ratifica è stato quello di adeguare la Convenzione all'evoluzione della disciplina internazionale in materia di protezione ambientale, impegnando le parti contraenti a promuovere programmi di sviluppo sostenibile.

L'Italia ha ratificato la Convenzione con Legge 11 Gennaio 1979, No. 30 e, successivamente, con la Legge 27 Maggio 1999, No. 175 "*Ratifica ed esecuzione dell'Atto finale della Conferenza dei plenipotenziari sulla Convenzione per la protezione del Mar Mediterraneo dall'inquinamento, con relativi protocolli, tenutasi a Barcellona il 9 e 10 Giugno 1995*".

La "Convenzione di Barcellona" ha prodotto 7 protocolli indirizzati ad altrettanti specifici aspetti della protezione dell'ambiente mediterraneo (Sito Web: <http://www.unepmap.org>):

- Protocollo sugli scarichi in mare (Dumping Protocol): "Protocollo per la prevenzione dell'inquinamento nel Mediterraneo derivante dagli scarichi di mezzi navali ed aerei", adottato il 16 Febbraio 1976 (Barcellona, Spagna) ed entrato in vigore il 12 Febbraio 1978. Il protocollo è stato successivamente emendato e registrato come "Protocollo per la prevenzione dell'inquinamento nel Mediterraneo derivante da scarichi di mezzi navali ed aerei o da incenerimento di rifiuti in mare", adottato il 10 Giugno 1995 (Barcellona, Spagna) e non ancora non entrato in vigore;

- Protocollo sulla prevenzione e sulle emergenze (Prevention and Emergency Protocol): “Protocollo sulla cooperazione per la prevenzione dell’inquinamento derivante dal traffico marittimo e, in casi di emergenza, per combattere ogni altra forma di inquinamento nel Mar Mediterraneo”. È stato adottato il 25 Gennaio 2002 (Malta) ed è entrato in vigore il 17 Marzo 2004;
- Protocollo sull’inquinamento derivante da sorgenti e attività sulla terraferma (LBS, Land-Based Sources Protocol): “Protocollo sull’inquinamento derivante da fonti presenti e attività umane svolte sulla terraferma che costeggia il Mediterraneo”, adottato il 7 Marzo 1996 (Siracusa, Italia) ed entrato in vigore il 11 Maggio 2008;
- Protocollo sulle Aree Protette di Particolare Interesse e sulla Biodiversità (SPA, Specially Protected Areas and Biodiversity Protocol): “Protocollo sulle Aree Protette di Particolare Interesse e sulla Diversità Biologica nel Mediterraneo”, adottato il 10 Giugno 1995 (Barcellona, Spagna) ed entrato in vigore il 12 Dicembre 1999. Gli Allegati Annessi (Annexes) allo “SPA and Biodiversity Protocol” sono stati approvati il 24 Novembre 1996 a Monaco;
- Protocollo sull’Altomare (Offshore Protocol): “Protocollo per la Protezione del Mediterraneo contro l’inquinamento derivante dall’esplorazione e dallo sfruttamento della Piattaforma Continentale e dei suoi fondali, nonché del relativo sottosuolo”, adottato il 14 Ottobre 1994 (Madrid, Spagna) e non ancora entrato in vigore;
- Protocollo sui rifiuti pericolosi (Hazardous Wastes Protocol): “Protocollo contro il pericolo di inquinamento del Mediterraneo derivante dal trasporto e dallo scarico in mare di sostanze pericolose”, adottato il 1 Ottobre 1996 (Izmir, Turchia) e entrato in vigore il 19 Gennaio 2008;
- Protocollo sul controllo per uno sviluppo ecosostenibile delle Zone Costiere nel Mediterraneo (Integrated Coastal Zone Management - ICZM Protocol), adottato il 21 Gennaio 2008 (Madrid, Spagna) e non ancora entrato in vigore.

Dei sette protocolli attualmente risultano in vigore in l’Italia i seguenti (United Nations Environment Programme - Mediterranean Action Plan, 2011a):

- Protocollo relativo alle Aree Specialmente Protette e la Biodiversità dal 12 Dicembre 1999;
- Protocollo sull’Inquinamento derivante da Sorgenti e Attività sulla Terraferma dal 11 Maggio 2008.

Il protocollo relativo alle Aree Specialmente Protette e la Biodiversità in Mediterraneo (Protocollo SPA), prende in considerazione anche le specie protette e quelle sfruttate commercialmente; inoltre prevede l’istituzione di Aree Speciali Protette di Importanza Mediterranea (ASPIM), con criteri che prendono in considerazione il grado di biodiversità vero e proprio, la peculiarità dell’habitat e la presenza di specie rare, minacciate o endemiche.

**Non si evidenzia la presenza di ASPIM istituite nell’area interessata dalla piattaforma Vega A**, la più vicina è rappresentata dall’area “Plemmirio”, classificata anche come area marina protetta istituita (si veda il Paragrafo precedente).

Si rileva che in occasione della riunione straordinaria di esperti e rappresentanti del Centro regionale dell’UNEP/MAP tenutasi ad Istanbul in Turchia nei giorni 1-2 Giugno 2010, poco prima della celebrazione del World Environment Day del 5 Giugno 2010, sono state

identificate 12 nuove ASPIM, di cui 5 localizzate in parte nelle acque territoriali italiane (United Nations Environment Programme - Mediterranean Action Plan, 2011b); tra esse si evidenzia la presenza di una vasta area che interessa tutto lo stretto di Sicilia (si veda la Figura seguente).



**Figura 3.d: Aree Candidate per la Creazione di Nuove ASPIM (United Nations Environment Programme - Mediterranean Action Plan, 2011b)**

### 3.3 SITI NATURA 2000 E IBA

In Figura 3.1 allegata è riportato un inquadramento generale dei Siti della Rete Natura 2000 localizzati nel tratto di costa prospiciente l'area di localizzazione della piattaforma Vega A.

**I Siti Natura 2000 presenti nell'area si trovano tutti a distanza superiore a 12 mn dalla piattaforma Vega A.**


Il progetto in esame non presenta elementi di contrasto con le IBA. Come si può vedere in Figura 3.1 allegata, le IBA presenti lungo il tratto di costa prospiciente l'area interessata dalle nuove installazioni sono situate a significativa distanza dalle stesse (oltre 30 km, pari a circa 16 mn).

### 3.4 AREE MARINE DI TUTELA O VINCOLO

#### 3.4.1 Zone di Tutela Biologica Marina

Le Zone di Tutela Biologica Marina sono istituite con la finalità di proteggere gli ambiti marino-costieri caratterizzati dalla presenza di zone di mare riconosciute come aree di riproduzione o di accrescimento di specie marine di importanza economica o che risultassero impoverite da un troppo intenso sfruttamento.

Nella seguente figura sono riportate le zone di tutela biologica indicate dal Piano di Gestione della Pesca per la Geographical Sub-Area (GSA) No 16 relativa allo Stretto di Sicilia, avente per oggetto le navi da pesca con lunghezza fuori tutta maggiore di 18 metri iscritte nei compartimenti marittimi ricadenti nella GSA 16 che praticano la pesca a strascico (Regione Sicilia, 2010).



**Figura 3.e: Zone di Tutela Biologica Stretto di Sicilia**

La ZTB indicata con la lettera A in figura è riconducibile alla nursery sita sulla porzione di levante del Banco Avventura, sita in acque internazionali all'interno della GSA No. 16. Tale area, estesa circa 1,040 km<sup>2</sup> e ricadente quasi per intero entro l'isobata 200 m, è attualmente interessata in modo esclusivo dall'attività di strascico svolta da imbarcazioni siciliane.

La ZTB indicata con la lettera B ricade invece nelle acque internazionali entro la GSA No. 15 (Malta), ha un'estensione di circa 1.020 km<sup>2</sup> ed è posta anch'essa entro l'isobata 200 m.

**In considerazione delle distanze tra l'area di ubicazione della piattaforma Vega A e le ZTB segnalate nel Canale di Sicilia non si riscontra alcun elemento di contrasto tra progetto e Zona di Tutela Biologica.**

### 3.4.2 Zone Interdette alla Pesca e alla Navigazione ed Ancoraggio

L'esame dell'Estratto Topografico (Allegato A.13), dove è riportato uno stralcio della Carta Nautica per l'area vasta interessata dal progetto (scala 1:250.000), non evidenzia la presenza di aree sottoposte a vincoli o restrizioni nelle vicinanze delle aree di progetto, eccezion fatta per l'area di interdizione alla navigazione per la piattaforma Vega A, di raggio pari a 4 km, istituita con Ordinanza della Capitaneria di Porto di Siracusa No. 46/86.


Alcune aree interdette alla pesca e all'ancoraggio sono localizzate, come si può vedere in A13, nei tratti costieri in prossimità dei porti e delle zone interessate da condotte sottomarine.

All'interno dell'area vasta, sempre in ambito costiero, si evidenzia la presenza di due aree soggette a temporanea interdizione per ritrovamento di presunti ordigni bellici e oggetti metallici di possibile natura esplosiva, in particolare:

- specchio acqueo antistante il litorale del Comune di Ispica, interdetto alla navigazione, balneazione, pesca, immersioni e altre attività connesse ad usi pubblici, con Ordinanza della Capitaneria di Porto di Pozzallo No. 135/2010 per ritrovamento di presunti ordigni bellici;
- specchio acqueo antistante la riviera Camarina, in località Scoglitti (Comune di Vittoria), interdetto alla navigazione, balneazione, pesca immersioni e altre attività connesse ad usi pubblici, con Ordinanza della Capitaneria di Porto di Pozzallo No. 84/2010 per ritrovamento di presunti oggetti metallici di possibile natura esplosiva.

### 3.4.3 Zone e Siti di Interesse Storico e Archeologico

Nella seguente figura è riportata la Mappa dei Relitti elaborata dalla Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali del Mare della Regione Sicilia, dove sono visualizzati i siti subacquei caratterizzati da reperti/relitti di interesse storico-artistico e/o etno-antropologico delle acque siciliane nei quali vige attualmente un'ordinanza di regolamentazione.



**Figura 3.f: Relitti di Interesse Storico – Zone Regolamentate**

Come si può osservare in figura i siti i siti subacquei caratterizzati da reperti/relitti di interesse storico-artistico e/o etno-antropologico delle acque siciliane nei quali vige

attualmente un'ordinanza di regolamentazione sono localizzati a significativa distanza dall'area di ubicazione della piattaforma. I siti più vicini, localizzati in prossimità della costa siciliana, sono rappresentati da:

- “Cannoni di Cammarana”, sito subacqueo di particolare interesse storico limitrofo ad una vasta area marina connotata da reperti subacquei di interesse archeologico in prossimità della zona di Camarina, in località Scoglitti (Comune di Ragusa), a circa 80 m dalla riva e circa 3 m di profondità, regolamentato da Ordinanza della Capitaneria di Porto di Pozzallo No. 23/07;
- “Cannone di Secca della Circe”, sito subacqueo di particolare interesse storico, in prossimità delle coste del Comune di Ispica (RG), a circa 500 m dalla costa e circa 8 m di profondità, regolamentato da Ordinanza della Capitaneria di Porto di Pozzallo No. 24/07.

Oltre a tali siti, nell'area vasta si segnala la presenza di:

- un relitto di nave a due alberi, presumibilmente di rilevanza storica, situato a circa 20 m dalla riva in località “Spinasantà” nel Comune di Scicli, ad una profondità di 2 m. Con Ordinanza della Capitaneria di Porto di Pozzallo No. 99/2010 è stato interdetto lo specchio acqueo antistante il ritrovamento del relitto per un raggio di 20 m;
- due relitti (entrambi non pericolosi con battente d'acqua sconosciuto) indicati nella Carta Nautica (si veda la Figura 1.2 allegata):
  - al largo di Capo Scaramia (Marina di Ragusa), a circa 2 km dalla costa e ad una profondità di circa 20 m,
  - a Sud Est rispetto al Campo Vega, ad una distanza di circa 30 km, ad una profondità dell'acqua di circa 108 m.

### 3.5 AREE SOTTOPOSTE A RESTRIZIONI DI NATURA MILITARE

Lungo le coste italiane esistono alcune zone di mare nelle quali sono saltuariamente eseguite esercitazioni navali di Unità di superficie e di sommergibili, di tiro, di bombardamento, di dragaggio ed anfibia.

Dette zone sono pertanto soggette a particolari tipi di regolamentazioni dei quali viene data notizia a mezzo di apposito Avviso ai Naviganti.

In Figura 3.2 si riporta l'indicazione delle “Zone normalmente impiegate per le esercitazioni navali di tiro e delle zone dello spazio aereo soggette a restrizioni” per quanto riguarda l'area di interesse (Carta No. 1050, Scala 1:700,000, dell'Anno 2002).

Dall'analisi della Figura l'area di localizzazione della piattaforma Vega A risulta prossima all'area militare regolamentata indicata come R38. Per tale zona R38 è stato approntato l'aggiornamento relativo al fascicolo “Avvisi ai Naviganti No. 1 – 2011” redatto dall'Istituto Idrografico della Marina:

Zona R38 “Zone per Esercitazioni dello spazio aereo soggette a restrizioni” delimitata come segue:

*“Cerchio di raggio 15 M e centro in Pachino: 36° 40' 20” N - 015° 00' 53” E, delimitato a S dalla congiungente i punti:*

- 36° 30' 00” N - 014° 47' 03” E;

- $36^{\circ} 30' 00'' N - 015^{\circ} 14' 26'' E$ ,

*“Traffico aereo vietato (pericoloso fuori delle acque territoriali), eccetto voli militari precedentemente autorizzati, dalla superficie sino al livello di volo (flight-level-FL) 370 (circa 11,850 m), per intensa attività di tiro a fuoco aria/terra” (Istituto Idrografico della Marina – Genova, 2011).*

Come evidenziato in Figura 3.2 allegata la piattaforma Vega A ricade al di fuori dell'area militare R38. La distanza tra la piattaforma e l'area militare è pari a circa 10 km.



## RIFERIMENTI

LIPU, 2003 “Sviluppo di un sistema nazionale delle ZPS sulla base della rete delle IBA (Important Bird Areas). Relazione Finale”.

Istituto Idrografico della Marina – Genova, 2011, “Premessa agli Avvisi ai Naviganti 2011 e Avvisi ai Naviganti di Carattere Generale - Allegato al Fascicolo Avvisi ai Naviganti No. 1 – 2011”.

Regione Sicilia, Assessorato Regionale dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Dipartimento dei Beni Culturali e dell'Identità Siciliana, Servizio Soprintendenza per i Beni Culturali e Ambientali del Mare, 2011, Sito web: <http://www.regione.sicilia.it/beniculturali/archeologiasottomarina/index.htm>

Regione Sicilia, 2010, “Piano di Gestione GSA 16 (Stretto di Sicilia) – Strascico > 18 m”.


United Nations Environment Programme - Mediterranean Action Plan (UNEP/MAP), 2011a, Sito web: <http://www.unepmap.org/index.php>.

United Nations Environment Programme - Mediterranean Action Plan (UNEP/MAP), 2011b, Sito web: <http://www.unepmap.org/index.php?module=news&action=detail&id=90>

UNMIG (Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse), 2011a, “Mappa delle zone marine aperte alla prospezione, ricerca e coltivazione di idrocarburi liquidi e gassosi e delle aree vietate” (Sito web: <http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgrme/dgrme.asp>).

UNMIG (Ufficio Nazionale Minerario per gli Idrocarburi e le Georisorse), 2011b, Sito web: <http://unmig.sviluppoeconomico.gov.it/dgrme/dgrme.asp>.





**LEGENDA**

- PIATTAFORMA VEGA A
- ▲ SPM
- LAYOUT GENERALE CONDOTTE VEGA A-SPM
- LIMITE DELLE 5 Nm DALLA LINEA DI BASE (D.Lgs. 128/2010)
- LIMITE DELLE 12 Nm DALLE AREE MARINE E COSTIERE PROTETTE (D.Lgs. 128/2010)
- IBA (IMPORTANT BIRD AREA)
- EUAP (ELENCO UFFICIALE AREE PROTETTE)
- SIC (SITI DI IMPORTANZA COMUNITARIA)
- ZPS (ZONE DI PROTEZIONE SPECIALE)

**RIFERIMENTI**

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, PROGETTO DIVA (DATI E INFORMAZIONI PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI). IBA (IMPORTANT BIRD AREAS). DATI SCARICATI IN DATA MARZO 2011

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, PROGETTO DIVA (DATI E INFORMAZIONI PER LE VALUTAZIONI AMBIENTALI). ELENCO UFFICIALE AREE NATURALI PROTETTE, DATI SCARICATI IN DATA MARZO 2011

MINISTERO DELL'AMBIENTE E DELLA TUTELA DEL TERRITORIO E DEL MARE, 2011, PERIMETRAZIONE RETE NATURA 2000, SITO WEB: <ftp://ftp.dpn.minambiente.it/Cartografie/Natura2000/>, DATI SCARICATI IN DATA MARZO 2011

CARTA NAUTICA "DA CAPO ROSSELLO AD AUGUSTA", ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA, GENOVA, DICEMBRE 1994

ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA, "LIMITI AREE DI INTERESSE OPERATIVO", FEBBRAIO 2003


FIGURA 3.1a

AREE NATURALI PROTETTE, SITI NATURA 2000 E IBA

TIPOLOGIA	CODICE	DENOMINAZIONE
IBA	IBA167	Pantani di Vendicari e di Capo Passero
EUAP	EUAP0381	Riserva naturale Oasi Faunistica di Vendicari
EUAP	EUAP0383	Riserva naturale Pino d' Aleppo
EUAP	EUAP0379	Riserva naturale Macchia Foresta del Fiume Irminio
SIC	ITA090028	Fondali dell'isola di Capo Passero
SIC	ITA090027	Fondali di Vendicari
SIC	ITA090005	Pantano di Marzamemi
SIC	ITA090002	Vendicari
SIC	ITA090001	Isola di Capo Passero
SIC	ITA080007	Spiaggia Maganuco
SIC	ITA080006	Cava Randello, Passo Marinaro
SIC	ITA080001	Foce del Fiume Irmino
SIC	ITA080002	Alto corso del Fiume Irmino
SIC	ITA080003	Vallata del Fiume Ippari (Pineta di Vittoria)
SIC	ITA080004	Punta Braccetto, Contrada Cammarana
SIC	ITA080005	Isola dei Porri
SIC	ITA080008	Contrada Religione
SIC	ITA080009	Cava d'Ispica
SIC	ITA080010	Fondali Foce del Fiume Irminio
SIC	ITA090003	Pantani della Sicilia sud orientale
SIC	ITA090004	Pantano Morghella
SIC	ITA090010	Isola Correnti, Pantani di Punta Pilieri, chiusa dell'Alga e Parrino
SIC	ITA090017	Cava Palombieri
ZPS	ITA090029	Pantani della Sicilia sud-orientale, Morghella, di Marzamemi, di Punta Pilieri e Vendicari

FIGURA 3.1b

 AREE NATURALI PROTETTE,  
 SITI NATURA 2000 E IBA



**LEGENDA**

- PIATTAFORMA VEGA A
- ▲ SPM
- ZONE PER ESERCITAZIONI DI TIRO (E, T)
- ZONE PER ESERCITAZIONI DELLO SPAZIO AEREO SOGGETTE A RESTRIZIONI (D, P, R)
- ZONE PER ESERCITAZIONI DI CONTROMISURE MINE CON PRESENZA DI OSTACOLI SUBACQUEI E DI MINAMENTO DA PARTE DI AEREI
- ZONE DI ESERCITAZIONI SOMMERGIBILI (S)
- 🔫 POLIGONI DI TIRO PER ARMI PORTATILI
- LIMITI DELLE F.I.R. (FLIGHT INFORMATION REGIONS)
- AGGIORNAMENTO LIMITE ZONA R38

**RIFERIMENTI**

ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA, "ZONE NORMALMENTE IMPIEGATE PER LE ESERCITAZIONI NAVALI DI TIRO E ZONE DELLO SPAZIO AEREO SOGGETTE A RESTRIZIONI", TAV No. 1050, SCALA 1:1.700.000

ISTITUTO IDROGRAFICO DELLA MARINA, AVVISO AI NAVIGANTI No. 1-2011

**SCALA**

**FIGURA 3.2**
**AREE SOTTOPOSTE A RESTRIZIONI  
 DI NATURA MILITARE**